

**PARERE 16 APRILE 2019**  
**160/2019/I/IDR**

**PARERE AL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI SULLA PROPOSTA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'ADOZIONE DEL PRIMO STRALCIO DEL PIANO NAZIONALE DI INTERVENTI NEL SETTORE IDRICO, RELATIVO ALLA SEZIONE «INVASI», DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 516, DELLA LEGGE 205/2017**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1061<sup>a</sup> riunione del 16 aprile 2019

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata ed integrata;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" (c.d. "Collegato Ambientale"), e, in particolare, l'articolo 58 (di seguito: legge 221/15);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" (di seguito: legge 205/17), e, in particolare, i commi da 516 a 525 e il comma 1072 dell'articolo 1;
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (di seguito: legge 145/18), e, in particolare, i commi da 153 a 155 dell'articolo 1;
- il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 526 del 6 dicembre 2018, con il quale è stato adottato il Piano straordinario per la realizzazione di interventi nel settore idrico, ai sensi dell'articolo 1, comma 523, della legge 205/17;

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) del 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2”;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR, e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)”;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/IDR, recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;
- la deliberazione dell’Autorità 18 gennaio 2018, 25/2018/R/IDR, recante “Avvio di procedimento relativo agli interventi necessari e urgenti per il settore idrico ai fini della definizione della sezione «acquedotti» del Piano nazionale, di cui all’articolo 1, comma 516, della legge 205/2017” (di seguito: deliberazione 25/2018/R/IDR);
- la relazione dell’Autorità 11 aprile 2018, 268/2018/I/IDR, recante “Relazione di trasmissione dell’elenco degli interventi necessari e urgenti per il settore idrico ai fini della definizione della sezione «acquedotti» del Piano nazionale di cui all’articolo 1, comma 516, della legge n. 205/2017” (di seguito: relazione 268/2018/I/IDR);
- la relazione dell’Autorità 23 ottobre 2018 2018, 538/2018/I/IDR, avente ad oggetto “Aggiornamento della Relazione 11 aprile 2018, 268/2018/I/IDR (...)” (di seguito: relazione 538/2018/I/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 12 febbraio 2019, 51/2019/R/IDR, recante “Integrazione del procedimento avviato con la deliberazione dell’Autorità 25/2018/R/IDR, relativo agli interventi necessari e urgenti per il settore idrico ai fini della definizione della sezione «acquedotti» del Piano nazionale, di cui all’articolo 1, comma 516, della legge 205/2017” (di seguito: deliberazione 51/2019/R/IDR);
- le note dell’Autorità trasmesse al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Prot. 25558 del 13 settembre 2018 e 3241 dell’8 febbraio 2019), con le quali è stato fornito un contributo per la profilatura delle convenzioni di finanziamento delle opere ricomprese nel Piano straordinario di cui all’articolo 1, comma 523, della legge 205/17;
- la comunicazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 12 aprile 2019, prot. Autorità 9688, con la quale è stata trasmessa all’Autorità la proposta di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per l’adozione del primo stralcio del Piano nazionale di interventi nel settore idrico, relativo alla sezione «invasi», di cui all’articolo 1, comma 516, della legge 205/17 (di seguito: proposta di decreto).

#### CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 516, della legge 205/17, dispone che - ai fini della “programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche” - con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sia adottato, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il “Piano nazionale di interventi nel settore idrico”, articolato in due sezioni: sezione «acquedotti» e sezione «invasi»;
- ai fini della definizione della sezione «acquedotti» del citato Piano nazionale, il successivo comma 517 prevede che l'Autorità - sentiti le regioni e gli enti locali interessati, sulla base delle programmazioni esistenti nonché del monitoraggio sull'attuazione dei piani economici finanziari dei gestori - trasmetta l'elenco degli interventi necessari e urgenti per il settore, con specifica indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione, per la realizzazione dei seguenti obiettivi prioritari:
  - a) raggiungimento di adeguati livelli di qualità tecnica;
  - b) recupero e ampliamento della tenuta e del trasporto della risorsa idrica, anche con riferimento alla capacità di invaso;
  - c) diffusione di strumenti mirati al risparmio di acqua negli usi agricoli, industriali e civili;
- ai fini della definizione della sezione «invasi», il comma 518 della norma in parola dispone che “il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce l'elenco degli interventi necessari e urgenti, con specifica indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di attuazione, tenuto conto dei seguenti obiettivi prioritari: a) completamento di interventi riguardanti grandi dighe esistenti o dighe incompiute; b) recupero e ampliamento della capacità di invaso e di tenuta delle grandi dighe e messa in sicurezza di derivazioni idriche prioritarie per rilevanti bacini di utenza in aree sismiche classificate nelle zone 1 e 2 e ad elevato rischio idrogeologico (...)”;
- a norma del successivo comma 519, gli Enti di governo dell'ambito e gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi di cui alle sezioni «acquedotti» e «invasi» del Piano nazionale, sono tenuti ad adeguare i propri strumenti di pianificazione e di programmazione in coerenza con le misure previste dal medesimo Piano nazionale;
- l'articolo 1 della citata legge 205/17, nella sua formulazione iniziale, reca anche prime specifiche previsioni a sostegno della finanziabilità degli interventi contenuti nel Piano nazionale, laddove le programmazioni economico finanziarie adottate non conseguano l'equilibrio nell'ambito della normativa vigente, disponendo che:
  - “gli interventi compresi nel Piano nazionale di cui al comma 516 [possano] essere assistiti dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221” (comma 521, secondo periodo);
  - ad integrazione di quanto già previsto dal citato articolo 58 della legge

- 221/15, “gli interventi del Fondo di garanzia [siano] assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità [che saranno] stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (...)” (comma 522);
- il quadro normativo di riferimento è stato poi integrato dalle disposizioni recate dalla legge 145/18, che ha introdotto, tra gli altri, i seguenti principali elementi di novità:
    - è stato riformulato il comma 516, articolo 1, della legge 205/17 nella parte riferita agli elementi di cui tener conto nel procedere all'aggiornamento periodico del Piano nazionale, tra l'altro provvedendo (all'articolo 1, comma 153, lett. a) a:
      - i) espungere – con riguardo ai nuovi interventi necessari e urgenti – il riferimento alla “priorità per quelli in stato di progettazione definitiva ed esecutiva”;
      - ii) inserire, quale criterio di preferenza nella selezione degli interventi, la presenza di “sinergie e complementarità [tra i medesimi interventi] tenuto conto dei Piani di gestione delle acque predisposti dalle Autorità di distretto, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006”;
    - ai fini della definizione della sezione «acquedotti» del citato Piano nazionale, il comma 517 della legge 205/17, è stato integrato (all'articolo 1, comma 153, lett. b) con specifico riferimento a:
      - i) gli obiettivi prioritari al cui perseguimento devono essere funzionali gli interventi individuati dall'Autorità, sentiti gli enti locali e le regioni; in particolare, è stato esplicitato che l'obiettivo del “raggiungimento di adeguati livelli di qualità tecnica” ricomprende quello “di riduzione della dispersione delle risorse idriche”;
      - ii) alla trasmissione, da parte dei soggetti competenti, dei dati inerenti alle perdite di rete, prevedendo che “gli enti di governo dell'ambito, d'intesa con gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi, trasmettono all'Autorità (...), secondo le modalità dalla medesima previste, i dati necessari ad individuare lo stato iniziale delle dispersioni idriche, nonché gli interventi volti alla progressiva riduzione delle stesse. Entro sessanta giorni dalla richiesta, gli Enti di governo dell'ambito forniscono all'Autorità (...), eventuali ulteriori informazioni e documenti necessari”;
    - quale misura di sostegno agli investimenti in parola, l'articolo 1, comma 155, della citata legge 145/18 prevede che “per l'attuazione di un primo stralcio del Piano nazionale di interventi nel settore idrico (...), e per il finanziamento della progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo Piano è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2028, di cui 60 milioni di euro annui per la sezione «invasi»”.

**CONSIDERATO, ANCHE, CHE:**

- con riferimento alla sezione «acquedotti» del citato Piano nazionale, al fine di promuovere l'implementazione della nuova disciplina, l'Autorità – nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione 25/2018/R/IDR – ha proceduto a richiedere agli Enti di governo dell'ambito (quali rappresentanti degli enti locali), con il coinvolgimento delle regioni, specifiche informazioni volte alla selezione degli interventi urgenti, necessari a perseguire gli obiettivi prioritari enucleati al comma 517, articolo 1, della legge 205/17;
- in risposta alla richiesta di informazioni sopra richiamata, sono pervenuti all'Autorità 52 contributi, trasmessi dai soggetti competenti con riferimento ai singoli territori di pertinenza (in cui, complessivamente, risiedono circa 48 milioni abitanti), contenenti nel complesso 2.249 progetti/proposte, riguardanti aspetti eterogenei e caratterizzati da diversi gradi di priorità;
- l'Autorità – a seguito di ulteriori approfondimenti e valutazioni istruttorie mirate alla selezione di proposte effettivamente eleggibili nell'ambito del primo stralcio del Piano nazionale – è giunta, dunque, ad individuare un elenco di 66 interventi, dandone evidenza nella relazione 268/2018/I/IDR e ricomprendendovi:
  - per il servizio idrico integrato, gli interventi in stato di progettazione esecutivo-definitivo (pur constatando la grande rilevanza strategica di taluni interventi che risultavano ancora nella cosiddetta fase di fattibilità), già assoggettati all'istruttoria del soggetto competente – Ente di governo dell'ambito e Regione – e sottoposti a verifiche, da parte dell'Autorità, in ordine alla coerenza con gli indicatori di qualità tecnica e alla sostenibilità economica e finanziaria con riferimento allo specifico schema regolatorio del pertinente gestore;
  - ulteriori interventi, comunque afferenti al servizio idrico integrato, richiesti da altre Amministrazioni o enti non assoggettati alla regolazione dell'Autorità (prevalentemente consorzi di bonifica);
- allo scopo di accelerare l'iter previsto per la completa attuazione della disciplina introdotta dalla legge 205/17, successivamente all'approvazione della relazione 268/2018/I/IDR, è stato attivato un tavolo interistituzionale presso il Dipartimento per la Programmazione Economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito del quale l'Autorità ha potuto illustrare le elaborazioni e le valutazioni che hanno informato la citata relazione, nonché contribuire, attraverso una puntuale profilatura dei soggetti regolati, a un rafforzamento dell'efficacia delle iniziative finanziabili con risorse pubbliche;
- nello scorso mese di ottobre, sulla base delle ulteriori informazioni acquisite in ordine alle programmazioni dei soggetti interessati dal primo elenco di interventi di cui alla relazione 268/2018/I/IDR, nonché tenuto conto sia di ulteriori 6 progetti segnalati come urgenti, sia degli atti adottati per far fronte a criticità di natura emergenziale che - alla luce della normativa vigente - devono esser

menzionati nel Piano nazionale, l'Autorità ha aggiornato, con la relazione 538/2018/I/IDR, il predetto elenco;

- alla luce delle riferite novità normative recate dalla legge 145/18, l'Autorità, con deliberazione 51/2019/R/IDR, ha ritenuto opportuno integrare e rinnovare il procedimento di cui alla deliberazione 25/2018/R/IDR, con l'obiettivo di:
  - definire - ferme restando le attività istruttorie già svolte - le modalità più adeguate ad individuare (anche con il coinvolgimento delle Autorità di distretto) le sinergie e le complementarietà tra gli interventi (strategicamente rilevanti e a prescindere dal relativo stato di progettazione) da ricomprendere nei vari stralci del Piano nazionale, proseguendo, in particolare, le attività di coordinamento tra le amministrazioni coinvolte anche al fine di adottare criteri di selezione coerenti e declinati in base alle garanzie in ordine alla efficacia e alla rapidità di esecuzione degli interventi da finanziare;
  - condurre ulteriori valutazioni alla luce della rinnovata e rafforzata attenzione che il legislatore ha posto sul contenimento delle dispersioni idriche;
  - integrare le attività volte alla definizione della sezione «acquedotti» del Piano nazionale anche con eventuali analisi di *sensitivity* di natura tariffaria, alla luce del completamento dell'operatività degli strumenti di finanziamento previsti;
  - valutare le misure più idonee ad assicurare - tenuto conto delle caratteristiche dei soggetti potenzialmente beneficiari di risorse pubbliche - la capacità gestionale dell'operatore al quale sarà affidata la conduzione delle opere finanziate dal Piano nazionale, quale presupposto per un impiego efficace delle risorse concesse;
- nel mese di marzo l'Autorità ha, dunque, attivato tavoli di approfondimento con le Autorità di distretto, coinvolgendo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, allo scopo di ricevere dalle medesime - per quanto di competenza - valutazioni aggiornate circa il livello di priorità degli interventi ricompresi nelle richiamate Relazioni 268/2018/I/IDR e 538/2018/I/IDR, nonché segnalazioni di eventuali ulteriori misure infrastrutturali sugli acquedotti che dovessero risultare di maggiore urgenza (anche a seguito di eventi che abbiano di recente comportato straordinarie criticità) all'interno del territorio di pertinenza dei singoli distretti;
- gli esiti degli approfondimenti di cui al precedente alinea verranno considerati dall'Autorità nell'ambito delle interlocuzioni con i competenti Enti di governo, al fine di aggiornare l'individuazione del primo elenco di interventi da ricomprendere nella sezione «acquedotti» del Piano nazionale.

**CONSIDERATO, POI, CHE:**

- nelle more del completamento del processo di individuazione degli interventi della sezione «acquedotti», con comunicazione del 12 aprile 2019, il Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti ha inviato all’Autorità la proposta di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per l’adozione del primo stralcio del Piano nazionale di interventi nel settore idrico, relativo alla sezione «invasi», di cui all’articolo 1, comma 516, della legge 205/17, al fine di acquisirne il parere previsto dal medesimo comma;

- la proposta di decreto in parola prevede, in particolare:
  - a) all’articolo 1, l’adozione del primo stralcio del Piano nazionale, richiamando - per la sezione «invasi» - l’elenco dei 57 interventi che lo compongono (come riportati nell’Allegato 1 e nell’Allegato 2 alla proposta di decreto), distinti in due gruppi sulla base della tipologia di risorse pubbliche destinate alla relativa realizzazione o progettazione. Si evidenzia come per ciascun intervento venga fornita anche indicazione dell’“Ente” (da intendersi, presumibilmente quale soggetto realizzatore): detti Enti risultano di natura composita, riscontrandosi la presenza sia di gestori assoggettati alla regolazione dell’Autorità, sia di istituzioni (Regioni, Autorità di bacino) e altri soggetti (prevalentemente Consorzi di bonifica) che non rientrano nel perimetro della regolazione del servizio idrico integrato;
  - b) all’articolo 2, la sottoscrizione di apposite convenzioni con i soggetti realizzatori degli interventi, rimettendo a tali atti convenzionali la disciplina di “condizioni, termini e modalità per la realizzazione degli interventi”;
  - c) all’articolo 3 e all’articolo 4 le modalità per il monitoraggio degli interventi (“effettuato attraverso il monitoraggio delle opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche”) e per l’eventuale ricorso a enti pubblici e a società *in house* dello Stato (“per le attività di supporto tecnico-amministrativo alla realizzazione della progettazione ed esecuzione degli interventi”), di fatto richiamando quanto già previsto all’articolo 1, commi 523-bis e 524, della legge 205/17.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- per quanto attiene alla sezione «acquedotti» del Piano nazionale, completare gli approfondimenti richiamati in premessa, volti all’aggiornamento del primo gruppo di interventi già trasmesso dall’Autorità – ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 517, della legge 205/17 – alle amministrazioni competenti nell’aprile del 2018 (con Relazione 268/2018/I/IDR) e integrato nel settembre 2018 (con Relazione 538/2018/I/IDR). In particolare, a distanza di un anno, si ritiene necessario completare il citato aggiornamento, atteso che:
  - i lavori per la realizzazione dei richiamati interventi (ai quali, lo scorso anno, gli Enti di governo dell’ambito avevano attribuito carattere di particolare urgenza) sono in parte già stati avviati da taluni soggetti attuatori (in prevalenza gestori del servizio idrico integrato per i quali si è provveduto, contestualmente, ad adeguare i relativi documenti di programmazione);
  - le novità introdotte dalla legge 145/18 – prevedendo, tra l’altro, la

possibilità di ricomprendere, nel Piano nazionale, interventi non solo in stato di progettazione definitiva o esecutiva, ma anche quelli per i quali la progettazione deve ancora essere avviata, ovvero sia preliminare o in stato di studio di fattibilità – ha richiesto (anche con il coinvolgimento delle Autorità di distretto) ulteriori approfondimenti, volti anche all’individuazione di misure infrastrutturali sugli acquedotti che dovessero distinguersi per un livello di priorità più elevato rispetto agli interventi inizialmente selezionati (anche a seguito di eventi che abbiano di recente comportato straordinarie criticità);

- per quanto attiene alla sezione «invasi» del Piano nazionale – al fine di contribuire, per quanto di competenza, alla celere programmazione e realizzazione di interventi sugli invasi che possano mitigare i danni connessi al fenomeno della siccità e al potenziamento delle infrastrutture idriche – rilasciare, ai sensi dell’articolo 1, comma 516, della legge 205/17, parere favorevole in merito alla proposta di decreto trasmessa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con la comunicazione del 12 aprile 2019, pur evidenziando le osservazioni esposte nel prosieguo;
- segnalare che:
  - i) nella proposta di decreto non viene richiamata, neanche in premessa, la disposizione di cui all’articolo 1, comma 519, della legge 205/17, ai sensi della quale “gli enti di governo dell’ambito e gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi di cui alle sezioni «acquedotti» e «invasi» del Piano nazionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 516, adeguano i propri strumenti di pianificazione e di programmazione in coerenza con le misure previste dal medesimo Piano nazionale”. Tale previsione appare di particolare rilievo al fine di assicurare, laddove necessario, il tempestivo e coerente aggiornamento delle pianificazioni esistenti;
  - ii) con riferimento a taluni interventi di cui all’Allegato 1 e all’Allegato 2 alla proposta di decreto, si rinviene la presenza di soggetti realizzatori (rientranti nel novero degli operatori regolati dall’Autorità) che – sulla base delle informazioni acquisite dall’Autorità medesima – risultano in situazione di grave difficoltà economico-finanziaria, ovvero si trovano ad agire in aree caratterizzate da problematiche nell’esercizio delle attività demandate a livello locale in ordine alla corretta redazione e all’aggiornamento degli atti previsti dalla normativa vigente. Gli atti convenzionali - di cui all’articolo 2 della proposta di decreto - dovrebbero pertanto contemplare, ove necessario, anche specifiche condizionalità volte a contemperare l’esigenza di avviare rapidamente il finanziamento degli interventi del Piano nazionale con quella di assicurarne una esecuzione efficace e sostenibile;
- valutare - nell’ambito delle attività istruttorie che l’Autorità sta completando ai fini dell’individuazione degli interventi della sezione «acquedotti» - le sinergie e le complementarità con gli interventi ricompresi nella proposta di decreto in oggetto

## **DELIBERA**

1. di rilasciare, ai sensi dell'articolo 1, comma 516, della legge 205/17, parere favorevole, con osservazioni, sulla proposta di decreto trasmessa dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con la comunicazione del 12 aprile 2019;
2. con riferimento alla proposta di decreto di cui al precedente punto, di segnalare, in particolare, che:
  - i) non viene richiamata la previsione della legge 205/17 per la quale “gli enti di governo dell'ambito e gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi di cui alle sezioni «acquedotti» e «invasi» del Piano nazionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 516, adeguano i propri strumenti di pianificazione e di programmazione in coerenza con le misure previste dal medesimo Piano nazionale”, tuttavia tale disposizione appare di particolare rilievo al fine di assicurare, laddove necessario, il tempestivo e coerente aggiornamento delle pianificazioni esistenti;
  - ii) gli atti convenzionali di cui all'articolo 2 della proposta di decreto dovrebbero contemplare - per i casi di perduranti criticità nelle scelte di programmazione e di gestione del servizio idrico integrato - anche specifiche condizionalità volte a contemperare l'esigenza di avviare rapidamente il finanziamento degli interventi del Piano nazionale con quella di assicurarne una esecuzione efficace e sostenibile
3. di trasmettere il presente parere al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo, al Ministro per i Beni e le Attività Culturali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze;
4. di pubblicare il presente parere sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

16 aprile 2019

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*